

Codice A1305A

D.D. 22 settembre 2017, n. 251

Procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 per l'aggiudicazione di un Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54 del medesimo D.Lgs, per la manutenzione degli immobili regionali o comunque in uso alla Regione Piemonte - Lotti 1 e 3. Dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva ed approvazione schemi contratti.

Premesso che:

- con determinazione del Dirigente del Settore Contratti, Persone Giuridice, Espropri ed Usi Civici n. 191 del 25.7.2017 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva, in via di urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., dei lavori per la manutenzione degli immobili regionali o comunque in uso alla Regione Piemonte corrispondenti ai lotti siti nell'area di Torino e provincia (Lotto 1) e nelle province di Alessandria – Asti – Cuneo e Parco Regionale di Stupinigi (Lotto 3) come segue:

- LOTTO 1 alla Società M.I.T. S.r.l. corrente in Nichelino (TO) – Via Calatafimi 25, la quale ha offerto un ribasso di 47,372 punti percentuali sull'importo a base di gara determinando l'importo complessivo triennale in €2.138.380,90 o.f.e, oltre oneri per la sicurezza pari ad €169.300,00, oltre I.V.A. per €507.689,80 e così per complessivi € 2.815.370,70 o.f.i.;

- LOTTO 3 alla Società EDITEL S.p.A., corrente in Nucetto (CN) – Via Campodello n. 1, la quale ha offerto un ribasso di 39,30 punti percentuali sull'importo a base di gara determinando l'importo complessivo triennale in €2.281.348,80 o.f.e, oltre oneri per la sicurezza pari ad €156.600,00, oltre I.V.A. per €536.348,74 e così per complessivi € 2.974.297,54 o.f.i.;

- dato atto che l'Amministrazione ha completato le verifiche circa il possesso dei requisiti dichiarati in sede di offerta, ex artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/16 s.m.i., presso A.N.A.C. sul sistema AVCPASS in capo a M.I.T. S.r.l. per il Lotto 1 ed EDITEL S.p.A. per il Lotto 3, relativamente ai lavori in oggetto e che le medesime sono risultate regolari;

- ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto, di dichiarare efficace l'aggiudicazione definitiva dei lavori per la manutenzione degli immobili regionali o comunque in uso alla Regione Piemonte - Lotti 1 e 3, ai sensi dell'art. ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;

- ritenuto di procedere alla stipulazione dei relativi contratti mediante scritture private, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., secondo gli schemi allegati alla presente determinazione quali parti integranti e sostanziali;

- dato atto che il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015-2017, approvato con D.G.R. n. 1-1518 del 4.6.2015, prevede che “a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo aggiornamento P.T.P.C. 2015-2017 sono pertanto sottoposte tanto alla sottoscrizione da parte del funzionario istruttore quanto al visto del Direttore competente le seguenti tipologie di provvedimento dirigenziali:

- a. tutti i provvedimenti amministrativi riconducibili all'Area di rischio “B” affidamento di lavori, servizi e forniture” (cfr. All. 2 al P.N.A.); sono compresi in tale Area i procedimenti in materia di:”

.....omissis.....

- Definizione dell'oggetto dell'affidamento
- Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento
.....omissis.....

- attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1, artt. 4 – 6 dell'Allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016;

- Visto il D.Lgs. 50/16 s.m.i.;

- Viste le Linee guida in materia di appalti pubblici e concessioni di lavori, forniture e servizi, approvate con D.G.R. n. 13-3370 del 30.5.2016;

- vista la L. 23/2014;

- visto il D.Lgs. 118/2011;

- vista la L.R. 14 aprile 2017, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2017-2019";

- vista la D.G.R. n. 5-4886 del 20/04/2017 "Legge regionale 14 aprile 2017, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2017-2019". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2017-2019. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.";

- vista la L. 190/2012 nonché il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015/2017 approvato con D.G.R. n. 1-1518 del 4.06.2015;

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

- Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs 165/2001;

- visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008;

in conformità con gli indirizzi ed i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla determinazione n. 191 del 25.7.2017;

determina

- di dare atto che, con determinazione del Settore Contratti n. 191 del 25.7.2017, si è proceduto all'aggiudicazione definitiva, in via di urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., dei lavori per la manutenzione degli immobili regionali o comunque in uso alla Regione Piemonte corrispondenti ai lotti siti nell'area di Torino e provincia (Lotto 1) e nelle province di Alessandria – Asti – Cuneo e Parco Regionale di Stupinigi (Lotto 3) come segue:

- LOTTO 1 alla Società M.I.T. S.r.l. corrente in Nichelino (TO) – Via Calatafimi 25, la quale ha offerto un ribasso di 47,372 punti percentuali sull'importo a base di gara determinando l'importo complessivo triennale in €2.138.380,90 o.f.e, oltre oneri per la sicurezza pari ad € 169.300,00, oltre I.V.A. per €507.689,80 e così per complessivi €2.815.370,70 o.f.i.;

- LOTTO 3 alla Società EDITEL S.p.A., corrente in Nucetto (CN) – Via Campodello n. 1, la quale ha offerto un ribasso di 39,30 punti percentuali sull'importo a base di gara determinando l'importo complessivo triennale in € 2.281.348,80 o.f.e, oltre oneri per la sicurezza pari ad € 156.600,00, oltre I.V.A. per € 536.348,74 e così per complessivi € 2.974.297,54 o.f.i.;

- di dichiarare efficace l'aggiudicazione definitiva della procedura Procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 per l'aggiudicazione di un Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54 del medesimo D.Lgs, per la manutenzione degli immobili regionali o comunque in uso alla Regione Piemonte - Lotti 1 e 3 come segue:

- LOTTO 1 alla Società M.I.T. S.r.l. corrente in Nichelino (TO) – Via Calatafimi 25

- LOTTO 3 alla Società EDITEL S.p.A., corrente in Nucetto (CN) – Via Campodello n. 1;

- di procedere alla stipulazione dei relativi contratti mediante scritture private mediante scritture private, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., secondo gli schemi allegati alla presente determinazione quali parti integranti e sostanziali;

- di dare atto che con determinazione n. 378 del 29.7.2016, al fine di garantire la copertura finanziaria necessaria a far fronte alla spesa di €2.815.370,70 o.f.i. per il Lotto 1 ed €2.974.297,54 o.f.i per il Lotto 3 la Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio, ha effettuato le relative prenotazioni sui competenti Capitoli del bilancio pluriennale;

- di demandare ai competenti Uffici Amministrativi l'adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza;

- di attestare la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1, artt. 4 – 6 dell'Allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016;

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione sulla sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013.

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE
DEL SETTORE
(Dott. Marco PILETTA)**

VISTO DI CONTROLLO

Ai sensi del P.T.P.C. 2015-2017 – SEZ. 7.2.1

**IL DIRETTORE REGIONALE
AFFARI ISTITUZIONALI ED AVVOCATURA
Dr.ssa Laura BERTINO**

Allegato

REP. N.....

REGIONE PIEMONTE

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

**LOTTO 1: MANUTENZIONE DI TIPO EDILE ED AFFINE
NONCHÈ INTERVENTI STRAORDINARI PER LA SICUREZZA E
L'INTEGRITÀ DEGLI IMMOBILI REGIONALI O COMUNQUE IN
USO ALLA REGIONE PIEMONTE SITI IN TORINO E
PROVINCIA.**

COD. CIG N. 6774868DEC

Importo lavori: € 2.307.680,90, oltre I.V.A.

Tra:

la REGIONE PIEMONTE (Cod. Fisc. 80087670016), con sede in Torino, Piazza Castello 165, rappresentata dal Direttore Regionale Risorse Finanziarie e Patrimonio Dott. Giovanni LEPRI nato a..... il.../.../.... domiciliato ai fini del presente atto presso la sede della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio in Torino, Piazza Castello 165, nella sua qualità di legale rappresentante,(in seguito la "Regione")

e

la Società M.I.T. S.r.l. corrente in Nichelino (TO) - Via Calatafimi 25 - C.F. 05628090010, rappresentata dal Sig. ZEME Claudio nato a Torino l'11.7.1947, in qualità di Amministratore Unico e

Direttore Tecnico dell'Impresa e domiciliato ai fini del presente atto presso la sede dell'Impresa stessa (in seguito l'"Appaltatore")

PREMESSO CHE:

- con Determinazione dirigenziale n. 12 del 25.1.2016 del Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro si è provveduto ex art. 11 comma 2 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., all'individuazione dei contraenti degli accordi quadro, di durata triennale, ai quali affidare gli eventuali futuri contratti applicativi relativi agli interventi sopra specificati, corrispondenti ai tre lotti in cui è stato suddiviso l'appalto, siti nell'area di Torino e provincia (LOTTO 1), nonché nelle province di: Novara - Biella - Vercelli - V.C.O. (LOTTO 2) ed inoltre nelle province di: Alessandria - Asti - Cuneo - Parco Regionale di Stupinigi (LOTTO 3), mediante apposita procedura di gara ad evidenza pubblica ai sensi dell'art. 54 e 55 del D.Lgs 163/2006, secondo le modalità di cui all'art. 59, comma 4 del D.Lgs 163/2006, con un unico operatore diverso per ciascun lotto, da aggiudicare mediante il criterio del massimo ribasso sugli elenchi prezzi allegati ai

Capitolati Speciale d'Appalto di ogni singolo lotto, ai sensi degli artt. 81 e 82, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.;

- approvato, per ciascun lotto, il Capitolato Speciale d'Appalto completo dei relativi allegati;
- con Determinazione n. 378 del 29.07.2016, ad integrazione di quanto disposto con determinazione dirigenziale n. 12 del 25.1.2016 si è provveduto, ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., all'individuazione dei contraenti degli accordi quadro, di durata triennale, ai quali affidare gli eventuali futuri contratti applicativi relativi ai lavori, forniture, opere e prestazioni, necessarie per la manutenzione ordinaria e straordinaria di tipo edile ed affine nonché interventi straordinari per la sicurezza e l'integrità degli immobili regionali o comunque in uso alla Regione Piemonte, da aggiudicare mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.lgs n. 50/2016;
- è stato riapprovato il Capitolato Speciale d'Appalto, adeguandolo alle disposizioni del D.lgs n. 50/2016;

- per il Lotto 1 sono state presentate n. 19 offerte;
- il giorno 15.9.2017, in seduta pubblica, di cui al verbale reg. n. 26/16 del 15.9.2016 sono stati aperti i plichi ed è stata esaminata la documentazione presentata dai concorrenti;
- nella seduta pubblica del 8.6.2017, di cui al verbale n. 18/17 del 8.6.2017 si è proceduto all'apertura delle offerte economiche e l'Operatore Economico che ha presentato la migliore offerta è risultata la Società M.I.T. S.r.l., la quale ha conseguito un punteggio complessivo pari a 99,13/100 (di cui punti 69,135/70 per l'offerta tecnica e 30/30 per la componente economica) e offrendo un ribasso percentuale del 47,372 ha determinato l'importo complessivo triennale in € 2.307.680,90 oltre I.V.A.;
- con Determinazione dirigenziale del Settore Contratti, Persone Giuridiche, Espropri ed Usi Civici (Direzione Affari Istituzionali e Avvocatura) n. 191 del 25.7.2017 si è proceduto all'aggiudicazione del presente Lotto 1 alla Società M.I.T. S.r.l., corrente in Nichelino (TO) - Via Calatafimi 25, sulla base dell'offerta da questi presentata;

- in capo alla medesima è stata accertata la sussistenza dei requisiti di legge previsti;
- la società M.I.T. S.r.l., aggiudicataria del presente LOTTO, ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo Quadro.

Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue:

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - PREMESSE E ALLEGATI

1. Le Premesse, gli atti e i documenti richiamati dalle medesime e nella restante parte del presente atto formano parte integrante e sostanziale del presente accordo quadro.

ART. 2 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO RELATIVO AL LOTTO 1

1. L'accordo quadro ha per oggetto l'esecuzione della manutenzione ordinaria di tipo edile ed affine di cui agli all'art. 3 comma 1 lett. a) del D.P.R. n. 380/2011 e s.m.i. nonché gli interventi di manutenzione straordinaria di cui alla lett. b) del predetto articolo per la sicurezza e l'integrità degli immobili regionali o comunque in uso alla Regione Piemonte siti in Torino e

provincia, così come risultanti dall'elenco allegato al Capitolato Speciale d'Appalto (All.1 del C.S.A.). Tale elenco di immobili non è esaustivo ed è suscettibile di variazioni, in quanto le peculiarità proprie delle attività svolte dall'Ente appaltatore possono richiedere nel corso dell'appalto l'acquisizione di nuovi locali/immobili o la dismissione di altri. Dette variazioni verranno comunicate all'Appaltatore in forma scritta dal Responsabile del Procedimento e verranno come aggiornamento dell'elenco originario.

2. Gli interventi da realizzare sono quelli previsti dagli artt. 4 [Descrizione sommaria delle opere], 5 [forma e dimensioni delle opere] e 6 [opere escluse] del C.S.A., che si richiamano integralmente, nonché secondo le prescrizioni indicate nella Documentazione tecnica ad esso allegata (All. 3 e 4 del C.S.A.).

3. In ordine alle categorie di lavorazioni dell'intervento in esame si richiama integralmente l'art. 3 [durata e ammontare dell'accordo quadro] del C.S.A.

ART. 3 - DISCIPLINA DELL'ACCORDO QUADRO E DEI SINGOLI CONTRATTI APPLICATIVI

1. Con il presente accordo quadro la Regione

affida all'Appaltatore che accetta, alle condizioni stabilite nel presente accordo in funzione del lotto aggiudicato e negli atti in esso richiamati e ad esso allegati, l'esecuzione degli interventi di cui al precedente articolo, che di volta in volta gli verranno richiesti, sulla base di appositi eventuali contratti applicativi.

2. La stipula del presente accordo quadro non vincola la Regione alla conclusione di contratti applicativi in relazione al presente lotto.

3. Il presente accordo quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le principali modalità di conclusione ed esecuzione, degli eventuali singoli contratti applicativi che saranno sottoscritti con scrittura privata.

4. Con riferimento al contenuto degli eventuali singoli contratti applicativi occorrerà indicare l'oggetto degli interventi da eseguire, la descrizione delle lavorazioni e delle eventuali forniture in opera, le categorie di lavoro, i luoghi interessati dagli interventi, l'importo presunto degli stessi con indicazione delle quote riferite alla sicurezza laddove previste, il cronoprogramma dei lavori operativo di ciascun

intervento, i termini utili per l'esecuzione degli stessi e le penalità, i massimali delle garanzie assicurative prestate per la stipula di ciascun contratto applicativo nonchè i documenti previsti in materia di sicurezza. Si richiamano altresì integralmente gli artt. 7,[condizioni dell'Accordo quadro e dei singoli contratti applicativi] 9 [Prescrizioni varie],10 [osservanza del capitolato generale] e 11 del C.S.A. [documenti che fanno parte dell'accordo quadro e dei singoli contratti applicativi].

5. L'Appaltatore, preso atto della natura del presente accordo quadro, si impegna a stipulare i relativi contratti applicativi, ove richiesti. Al momento della sottoscrizione degli stessi si obbliga a rispettare le condizioni presentate in sede di offerta e quelle di cui al presente accordo quadro e degli atti ad esso allegati.

ART. 4 - DURATA E AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO

1. La durata dell'accordo quadro avrà durata di 3 anni, decorrente dalla data di sottoscrizione dello stesso e comunque, al massimo, sino all'esaurimento dell'importo contrattuale.

2. Il suddetto termine di validità contrattuale viene stabilito indipendentemente dal fatto che

l'importo contrattuale complessivo preventivato, derivante dal ribasso offerto dall'Appaltatore per il presente lotto, non venga raggiunto con i singoli eventuali contratti applicativi e salvo invece che l'importo contrattuale complessivo, derivante dal ribasso offerto dall'Appaltatore per il presente lotto venga raggiunto in un termine inferiore.

3. L'importo complessivo dei lavori compresi nel presente accordo quadro, ammonta presumibilmente sino ad un massimo di € 2.138.380,90 oltre IVA, al netto del ribasso d'asta, oltre € 169.300,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA e così per complessivi € 2.307.680,90 oltre IVA.

4. In caso di mancato esaurimento dell'importo presuntivamente stimato alla scadenza dell'accordo quadro, il contraente dell'accordo quadro per il presente lotto non potrà vantare alcuna pretesa a riguardo.

5. Eccezionalmente, in caso di motivate esigenze, ed in ogni caso per una durata complessiva comunque inferiore o al massimo pari ai 4 anni massimi previsti dall'art. 54, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, la Regione si riserva, con apposito

provvedimento, ove ritenuto funzionale alla realizzazione dell'intervento e nei limiti preventivamente determinati necessari per concludere le prestazioni, di differire il termine dell'ultimo contratto applicativo e quindi dell'intero accordo quadro per il presente lotto.

6. Pertanto, qualora l'ultimo contratto applicativo preveda un termine finale eccedente la data di scadenza dell'accordo quadro per il presente lotto, tale scadenza dovrà intendersi differita per il tempo necessario all'esecuzione delle prestazioni richieste e nei tempi predeterminati senza che l'Appaltatore possa pretendere indennizzi o maggiori compensi a qualsiasi titolo.

PARTE SECONDA

ART. 5 - SICUREZZA

1. L'Appaltatore deposita presso la Regione il Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, redatto secondo le prescrizione di cui all'articolo 28 del medesimo Decreto.

2. Al fine di ottemperare all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., la Regione ha redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (D.U.V.R.I.) sottoscritto anche

dall'Appaltatore.

3. Allorché saranno stati individuati i lavori da eseguire, i relativi piani di sicurezza e coordinamento, quando necessari ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., saranno predisposti dalla Regione e redatti e consegnati comunque prima della consegna dei lavori.

4. Nei casi in cui il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 non preveda il Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.), l'Appaltatore dovrà predisporre e consegnare, comunque prima dell'inizio dei lavori, il Piano Sostitutivo di Sicurezza (P.S.S.), integrato con gli elementi del Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.), nel rispetto delle forme e contenuti previsti dal punto 3 dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

5. Tutti detti piani formeranno parte integrante dei contratti applicativi e saranno depositati agli atti della Regione e messi a disposizione, da parte dell'Appaltatore, per le verifiche ispettive di controllo nei cantieri alle Autorità competenti.

6. L'Appaltatore medesimo deve fornire tempestivamente al Direttore dei Lavori o al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, quando nominato, gli aggiornamenti alla

documentazione di cui sopra, ogni volta che mutino i processi lavorativi utilizzati. L'Ufficio di direzione lavori, anche per il tramite del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, se nominato, e l'Appaltatore, anche attraverso il proprio direttore di cantiere e/o il proprio rappresentante espressamente delegato, garantiscono la propria presenza sul luogo di esecuzione dei lavori al fine di controllare il rispetto di tutte le norme poste a tutela della sicurezza o di impartire le opportune disposizioni in caso di loro violazione.

7. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

ART. 6 - CONSEGNA DEI LAVORI

1. La consegna dei lavori sarà effettuata entro 45 (quarantacinque) giorni dalla stipulazione del singolo contratto applicativo.

2. La consegna dei lavori sarà altresì effettuata con le modalità di cui all'art. 25 del C.S.A. [consegna ed inizio dei lavori] che si intende integralmente richiamato.

ART. 7 - CONDOTTA DEI LAVORI, RAPPRESENTANTE

DELL'APPALTATORE E DIRETTORE TECNICO DEL CANTIERE

1. Per ciascun contratto applicativo, l'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente accordo quadro. Detto rappresentante può coincidere con il Direttore tecnico.

Il suddetto mandato deve essere conferito per atto pubblico e depositato presso la Regione che ne darà comunicazione al Direttore dei Lavori (D.L.).

L'Appaltatore è responsabile dell'operato del proprio rappresentante. Si richiama integralmente quanto stabilito all'art. 17 [rappresentante tecnico dell'appaltatore] del C.S.A.

2. Per tutta la durata dei lavori, l'Appaltatore anche attraverso il suo rappresentante deve garantire la presenza nel luogo in cui si eseguono gli stessi.

3. In presenza di gravi e giustificati motivi la Regione, previa motivata comunicazione, ha diritto di esigere dall'Appaltatore la sostituzione immediata del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità.

4. Il giorno stabilito per la consegna dei lavori l'Appaltatore deve indicare il soggetto cui viene affidata la direzione tecnica del cantiere.

5. L'Appaltatore è tenuto ad affidare la direzione tecnica del cantiere ad apposito personale, fornito almeno di diploma tecnico, iscritto all'albo professionale o alle proprie stabili dipendenze, il quale rilascerà dichiarazione scritta di accettazione dell'incarico con firma autenticata da notaio, anche in merito alle responsabilità per infortuni, essendo responsabile del rispetto della piena applicazione del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori da parte di tutte le imprese subappaltatrici impegnate nella esecuzione dei lavori.

6. Nel caso in cui l'intervento sia affidato ad un Raggruppamento temporaneo di imprese o ad un consorzio, l'incarico della direzione del cantiere deve essere attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti in cantiere. Tale delega deve indicare specificamente le attribuzioni del direttore anche in relazione a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere medesimo.

7. Previa motivata comunicazione all' Appaltatore, l'Regione o il D.L. hanno il diritto di chiedere la

sostituzione del direttore di cantiere per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

8. L'Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente eventuali modifiche del nominativo del direttore di cantiere.

9. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere ed ha l'obbligo di osservare e di fare osservare al proprio personale le norme di legge, i regolamenti nonché le prescrizioni e gli ordini ricevuti.

10. Il D.L. ha il diritto di ordinare l'allontanamento e la sostituzione del personale dell'Appaltatore a causa della loro imperizia, incapacità o negligenza. L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti e risponde nei confronti della Regione per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

ART. 8- CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DELL'ACCORDO

QUADRO

1. Le prestazioni dei contratti applicativi, ove richiesti dalla Regione, che deriveranno dal presente accordo quadro saranno svolte secondo tutte le condizioni, oneri, prezzi e modalità accettate tra le parti e contenute nel presente

accordo e nel C.S.A. e relativi allegati che le parti stesse come sopra costituite, dichiarano di ben conoscere e accettare come già confermato ed accettato con la presentazione dell'offerta in ordine alle condizioni dell'Appalto previste all'art. 7 [condizioni dell'accordo quadro e dei contratti applicativi] del C.S.A. nonché alla conoscenza delle condizioni contenute nel bando di gara e nel Documento complementare "Disciplinare di gara".

2. Durante l'esecuzione dei lavori, pertanto, l'Appaltatore non potrà eccepire né fare oggetto di riserve fatti, circostanze e/o condizioni che dipendano direttamente o indirettamente dalla mancata conoscenza di quanto previsto dal citato art. 7 del C.S.A. [condizioni dell'accordo quadro e dei contratti applicativi] e dal "Disciplinare di gara".

ART. 9 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO
DIPENDENTE, PREVIDENZA ED ASSISTENZA

1. Nell'esecuzione di ciascun contratto applicativo l'Appaltatore si obbliga ad applicare al personale impiegato nei lavori tutte le norme contenute nelle leggi e nei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori

nonché nel contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il tempo e nella località in cui si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto.

2. In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 105 del D.lgs n. 50/2016 impiegato nell'esecuzione del contratto, la Regione trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile; sull'importo netto progressivo dei lavori è applicata una ritenuta dello 0,50% come disposto all'art. 30 comma 5 del D.lgs. n. 50/2016 che si richiama. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione/collaudo provvisorio, previa

acquisizione del DURC.

3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute del personale di cui al comma precedente, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi 15 giorni secondo le modalità previste all'art. 30 comma 6 del D.lgs n. 50/2016.

In caso di crediti dell'Appaltatore insufficienti allo scopo la Regione procederà a incamerare la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 comma 2 del D.lgs n. 50/2016.

4. Per quanto non espressamente previsto si richiama il C.S.A. e la relativa normativa vigente.

ART. 10 - ONERI ED OBBLIGHI DELL'APPALTATORE
DURANTE L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI

1. Con riferimento agli oneri ed obblighi dell'Appaltatore si richiama integralmente l'art. 16 [oneri ed obblighi dell'appaltatore] del C.S.A.

2. La sorveglianza esercitata dalla Regione, dai suoi rappresentanti e dal D.L., non sollevano in alcun caso l'Appaltatore dalla integrale responsabilità di cui agli artt. 1667, 1668 e 1669 del codice civile in ordine alle opere eseguite, né potranno essere invocate per giustificare

imperfezioni di qualsiasi natura che si venissero a riscontrare nei materiali o nei lavori o per negare la responsabilità dell'Appaltatore verso la Regione e verso i terzi.

3. È, inoltre, a carico dell'Appaltatore la più ampia ed esclusiva responsabilità - con totale esonero della Committente e del personale preposto alla direzione tecnico-amministrativa dei lavori da ogni e qualsiasi azione - per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento derivare alle persone ed alle cose durante l'esecuzione dei lavori affidati con i singoli contratti applicativi.

ART. 11 - GARANZIA DEFINITIVA

1. Con la sottoscrizione del presente Accordo quadro l'Appaltatore ha presentato (All. n.1), in conformità all'art. 103 del D.Lgs 50/2016 ed agli schemi polizza tipo definiti dalla normativa in essere, la garanzia definitiva a garanzia della perfetta e integrale esecuzione del presente accordo quadro e dell'osservanza di tutte le norme generali in esso richiamate, in misura pari a €..... rilasciata da.....in data.....

2.La cauzione costituisce altresì garanzia

dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal presente accordo quadro relativo al presente lotto, compreso l'obbligo di stipulare i successivi eventuali contratti applicativi che la Regione determinerà eventualmente a contrarre e la regolare esecuzione dei medesimi nonché del risarcimento di danni derivato dall'inadempimento delle obbligazioni stesse comprensivo del rimborso delle somme che la Regione avesse eventualmente pagato in più durante l'appalto in confronto del credito dell'Appaltatore, risultante dalla liquidazione finale, salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

3. La Regione ha il diritto di valersi di propria autorità della cauzione per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto all'Appaltatore dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori presenti in cantiere.

4. La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento

dell'esecuzione dell'intero accordo quadro relativo al presente lotto con riferimento ai singoli contratti applicativi eventualmente stipulati secondo le condizioni e nella misura richieste dall'art. 103 comma 5 del D.Lgs 50/2016.

5. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito dell'intero accordo quadro relativo al presente lotto, permane, ai sensi della predetta norma, sino alla data di emissione del certificato di collaudo dell'ultimo contratto applicativo stipulato.

6. Attesa la possibilità che nel corso della durata del presente accordo quadro relativo al presente lotto non siano affidati integralmente i lavori per l'intero importo complessivo presunto, l'eventuale ammontare residuo del deposito cauzionale definitivo superiore al 20% sarà comunque svincolato alla data di emissione del certificato di collaudo dell'ultimo contratto applicativo stipulato.

7. Qualora a seguito dell'accordo quadro del presente lotto non venga affidato alcun contratto applicativo il deposito cauzionale definitivo sarà svincolato alla scadenza del termine finale presunto dell'accordo quadro del presente lotto. In

tal ultimo caso, a titolo di risarcimento forfettario, al contraente dell'accordo quadro sarà rimborsato il solo costo sostenuto e comprovato per il mantenimento in corso di validità del deposito cauzionale medesimo.

8. Ai sensi dell'art. 103 comma 1 del D.Lgs 50/2016, la Regione può richiedere all'Appaltatore l'integrazione della cauzione ogniqualvolta questa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

9. La garanzia cessa di aver effetto alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio dell'ultimo contratto applicativo stipulato.

10. La garanzia deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e l'operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Regione nonché deve altresì prevedere la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al 2° comma dell'art. 1957 c.c. Le franchigie e gli scoperti saranno a carico dell'Appaltatore.

11. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si richiama quanto stabilito

all'art. 12.1.2. [garanzia definitiva] e 12.1.3. [Riduzione delle garanzie] del C.S.A.

ART. 12 - ASSICURAZIONI

1. Per ciascun contratto applicativo conseguente all'accordo quadro del presente lotto, l'Appaltatore è obbligato a stipulare:

- una polizza di assicurazione a norma dell'art. 103 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 a copertura dei danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

2. La somma assicurata, da stipularsi a nome dell'Appaltatore con primaria compagnia di assicurazioni, dovrà corrispondere all'importo contrattuale pari ad € 2.307.680,90.

3. La durata e l'efficacia della polizza si estenderà dalla data di effettivo inizio delle attività oggetto del singolo contratto applicativo sino alla data di emissione del Certificato di collaudo finale provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione lavori.

4. Tale polizza, da stipularsi con primaria compagnia di assicurazioni, dovrà comprendere anche

tutti i soggetti che a qualsiasi titolo partecipino o presenzino ai lavori e alle attività di cantiere indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Appaltatore e dovrà prevedere un massimale pari al 5% dell'importo del singolo contratto applicativo e con un minimo di € 500.000,00.

5. La polizza di cui ai precedenti commi deve essere estesa alla colpa grave all'Appaltatore, deve portare la dichiarazione di vincolo a favore del Committente e deve essere esibita al Committente almeno 10 gg. prima della consegna dei lavori.

Dovrà altresì essere conforme ai contenuti di schema polizza tipo definiti dalla normativa in essere e in caso omissivo e ritardato pagamento le franchigie e gli scoperti saranno a carico dell'Appaltatore.

6. Si richiamano integralmente le disposizioni dell'art. 12.2 [coperture assicurative] del C.S.A.

ART. 13 - ANTICIPAZIONE, PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO - TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

1. Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.lgs. 50/2016 l'anticipazione del 20% è prevista sull'importo dei singoli contratti applicativi.

2. Il pagamento del corrispettivo del contratto

applicativo sarà effettuato secondo le modalità, alle condizioni e nei termini previsti dal C.S.A. che si intende integralmente richiamato, in particolare dagli artt. 14 [Anticipazione] 18 [obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari], 19 [Cessione dei crediti], 33 [pagamenti in acconto] e 35 [Verifiche, collaudo, garanzie e saldo].

3. L'Appaltatore nei contratti applicativi assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia") e s.m.i.

4. Per ciascun contratto applicativo, deve comunicare alla Regione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1 della legge 136/2010 s.m.i., entro sette giorni dalla loro accensione o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

I pagamenti saranno effettuati sul c/c..... dedicato anche in via non esclusiva alle commesse

pubbliche, nelle mani
di....., persona/e
delegata/e a operare ed a riscuotere, ricevere e
quietanzare le somme ricevute in acconto e/o a
saldo su tale conto.

5. In caso di successive variazioni, le generalità
e il codice fiscale delle nuove persone delegate,
così come le generalità di quelle cessate dalla
delega l'Appaltatore deve comunicarle entro sette
giorni da quello in cui la variazione è
intervenuta. In difetto delle indicazioni di cui
sopra nessuna responsabilità può attribuirsi alla
Regione per pagamenti a persone non autorizzate
dall' Appaltatore a riscuotere.

Tutte le comunicazioni previste nel presente comma
sono fatte mediante dichiarazione sostituiva
dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

La Regione non può eseguire alcun pagamento in
pendenza della comunicazione dei dati di cui sopra.
Di conseguenza, i termini di pagamento s'intendono
sospesi.

6. La Regione risolve il contratto in presenza
anche di una sola transazione eseguita senza
avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero

altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto stabilito nell'art. 3, comma 9 bis, della Legge 136/2010 e s.m.i.

7. L'Appaltatore deve trasmettere alla Regione, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente contratto, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, ivi compreso quello di comunicare i dati di cui al comma 2, con le modalità e nei tempi ivi previsti.

8. L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla Regione e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Regione o l'Regione concedente.

ART. 14 - CESSIONE DEL CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

1. Si richiama integralmente quanto stabilito

dall'art. 106 comma 13 del D. Lgs 50/16 e dall'art. 19 del C.S.A. [cessione dei crediti].

2. In caso di cessione del corrispettivo successiva alla stipula del contratto applicativo, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute nonché la clausola di cui al successivo comma 3 del presente articolo.

3. In attuazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari delle commesse pubbliche previsti all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia") e s.m.i., l'atto di cessione deve prevedere apposita clausola nella quale il cessionario dovrà indicare gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, alla riscossione, dalla Committente, dei crediti ceduti, unitamente alle generalità ed al codice fiscale della persona o delle persone delegate ad operare su di esso; parimenti il cedente dovrà indicare gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, alla riscossione, dal cessionario, dei crediti ceduti, unitamente alle generalità ed

al codice fiscale della persona o delle persone delegate ad operare su di esso. Su tale conto il cessionario anticiperà i pagamenti al cedente, indicando obbligatoriamente i codici CIG/CUP dell'intervento.

ART. 15 - TERMINI DI ESECUZIONE DEI LAVORI -
SOSPENSIONI, RIPRESE E PROROGHE

1. In ciascun contratto applicativo conseguente all'accordo quadro del presente lotto saranno stabiliti i termini di ultimazione dell'esecuzione dei lavori.

2. Dell'avvenuta esecuzione degli interventi disposti con ciascun contratto applicativo si darà atto, ai sensi dell'art. 199 del D.P.R. n. 207/2010, mediante apposito certificato attestante i necessari accertamenti in contraddittorio con l'Appaltatore, incluso il verbale di constatazione sullo stato dei lavori di ciascun contratto applicativo.

3. La mancata osservanza del suddetto termine finale comporterà l'applicazione delle penali.

Si richiama integralmente quanto stabilito all'art. 27 [termine per l'esecuzione]del C.S.A.

4. Con riferimento alle sospensioni, le riprese e le proroghe per ciascun contratto applicativo

conseguente al presente accordo quadro si richiama l'art. 28 del C.S.A. [sospensione, riprese dei lavori e proroghe].

ART. 16 - PENALI PER IL RITARDO

1. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine di ultimazione dei lavori previsti nei singoli contratti applicativi nonché nei casi di cui all'art. 30 del C.S.A. [Penali per il ritardo] che si richiama integralmente, salvo il caso di ritardo ad esso non imputabile, l'appaltatore deve rimborsare alla Committente le relative spese di assistenza e di direzione lavori e sottostare ad una penale giornaliera pari allo 0,3 per mille (zero virgola tre per mille) dell'importo del relativo contratto applicativo.

2. Qualora l'ammontare complessivo delle penali, applicate nel corso dell'esecuzione del singolo contratto applicativo, superi il 10% del corrispettivo contrattualizzato per il singolo contratto, il Responsabile Unico del Procedimento promuoverà le procedure di risoluzione del relativo contratto applicativo e la Regione potrà procedere alla risoluzione dell'Accordo Quadro stesso.

3. L'applicazione della penale non limita

l'obbligo dell'Appaltatore di provvedere all'integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore all'importo della penale stessa.

4. L'ammontare delle spese di assistenza di direzione lavori sarà dedotto dal conto finale; le penali intermedie verranno dedotte in occasione dello Stato di Avanzamento Lavori successivo.

ART. 17 - SUBAPPALTO

1. Si richiama integralmente quanto stabilito all'art 105 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nonché le disposizioni in materia di subappalto contenute nel C.S.A. ed in particolare gli artt. 15.2 [Subappalti e cottimi] e 15.3 [Intestazioni fiduciarie].

PARTE TERZA

ART. 18 - CONTABILITÀ DEI LAVORI

1. I lavori previsti nell'accordo quadro relativo al presente lotto sono contabilizzati a misura con riferimento all'elenco prezzi posto a base di gara. Tale elenco è costituito dal prezzario regionale Edizione 2016.

2. Per eventuali voci di prezzo mancanti nella suddetta tariffa si procederà ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.P.R. n. 207/2010. Per le modalità di

misurazione si richiama la normativa vigente nonché gli artt. 20 [Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori a misura e delle somministrazioni per opere in economia] e 31 [norme di misurazione e valutazione] del C.S.A. che si intendono integralmente richiamati.

3. Le spese di misurazione per detti lavori sono a carico dell'Appaltatore.

ART. 19 - MODIFICHE E VARIAZIONI DEI SINGOLI CONTRATTI APPLICATIVI

1. Fermo restando l'importo massimo del presente accordo quadro di cui al precedente art. 4 sono ammesse eventuali modifiche e variazioni dei singoli contratti applicativi conseguenti all'accordo quadro del presente lotto, nelle fattispecie previste all'art. 106 del D.lgs n. 50/2016.

2. Nessuna variazione può essere introdotta in relazione a ciascun contratto applicativo conseguente all'accordo quadro del presente lotto se non previamente autorizzata dal RUP ai sensi dell'art. 106 comma 1 del D.lgs n. 50/2016 e approvata dalla Regione.

3. In caso di inadempienza è prevista la rimessa in pristino, a carico dell'Appaltatore, dei lavori e

delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del direttore dei lavori, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

4. Sono ammesse variazioni in corso d'opera ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016, e le modifiche ai sensi del medesimo articolo comma 1 lett. e) tra le quali si richiama quanto disposto all'art. 149,2 del D.lgs n. 50/2016.

5. Qualora in corso di esecuzione l'importo delle variazioni, in aumento o in diminuzione, rientri nel limite del quinto dell'importo del singolo contratto applicativo, l'appaltatore esegue le prestazioni alle stesse condizioni previste nel contratto originario senza poter procedere alla risoluzione del contratto.

6. Le modifiche e le variazioni del contratto in corso di esecuzione sono ammesse purchè non sostanziali ai sensi dell'art. 106 comma 4 del D.lgs n. 50/2016.

8. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto applicativo originario conseguente all'accordo quadro del presente lotto,

aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'Appaltatore.

ART. 20 - CONTO FINALE DEI LAVORI, VERIFICHE, COLLAUDO E REGOLARE ESECUZIONE

1. Si richiama integralmente quanto stabilito all'art. 102 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nonché gli artt. 27 [Termine per l'esecuzione], 34 [Conto finale], 35 [Verifiche, Collaudo, Garanzie e saldo] e 36 [Manutenzione delle opere sino al collaudo] del C.S.A.

2. L'Appaltatore, a propria cura e spesa, mette a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti. Rimane a cura dell'Appaltatore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche.

ART. 21 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO APPLICATIVO

1. La Regione procederà alla risoluzione del contratto derivante dall'accordo quadro relativo al presente lotto:

a) qualora ricorrano una o più condizioni di cui

- all'art. 108 comma 1 del D.lgs n. 50/2016;
- b) nelle ipotesi di cui all'art. 108 comma 2 del D.lgs n. 50/2016;
- c) nei casi di cui all'art. 108 comma 3 del D.lgs n. 50/2016;
- d) quando risulti accertato il mancato rispetto della disciplina del subappalto (art. 15.2 del C.S.A.- subappalti e cottimi) nonché in caso di subappalto non autorizzato;
- e) qualora l'ammontare complessivo delle penali, applicate nel corso dell'esecuzione del singolo contratto applicativo, superi il 10% del corrispettivo contrattualizzato per il singolo contratto, con le conseguenze sull'accordo quadro del presente lotto di cui all'art. 30 del C.S.A. [penale per il ritardo];
- f) in caso di gravi o ripetute violazioni dei piani della sicurezza specificati all'art. 5 del presente accordo da parte dell'Appaltatore o del subappaltatore;
- g) in caso di cessione in tutto o in parte del Contratto;
- h) nel caso stabilito all'art. 3, comma 9-bis della L. 13.8.2010, n. 136 e s.m.i. ("Piano

straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia") così come puntualmente disciplinato all'art. 13 del presente accordo quadro.

2. La risoluzione di un solo contratto applicativo in conseguenza dell'accordo quadro del presente lotto determinerà la risoluzione dell'intero accordo quadro e l'applicazione dell'art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016.

3. In caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento di quanto previsto all'art. 108 comma 5 del D.lgs n. 50/2016.

4. Il RUP darà corso alle disposizioni al Direttore lavori e all'organo di collaudo, ove nominato, di cui agli l'art. 108 commi 6 e 7 del D.lgs n. 50/2016.

5. Nei casi di risoluzione del contratto dichiarata dalla Regione, l'Appaltatore deve provvedere ai sensi dell'art. 108 comma 9 del D.lgs n. 50/2016. Nei casi di risoluzione di cui al comma 1 lett. b) e c) del presente articolo, in sede di liquidazione finale riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore e determinato anche in relazione alla maggior spesa sostenuta per

affidare ad altra impresa i lavori ove la Regione non si sia avvalsa della facoltà prevista all'art. 110 comma 1 del D.lgs n. 50/2016.

6. L'Appaltatore riconosce e dichiara di essere perfettamente consapevole che in seguito ad eventuali pronunce, anche di carattere interinale, del Tribunale Amministrativo Regionale o pronunce del Consiglio di Stato, qualora sia interposto appello, la Regione potrà adottare i provvedimenti conseguenti, ivi compresi quelli di revoca e/o annullamento della determinazione di affidamento di cui alle premesse con conseguente facoltà di risoluzione e/o recesso e/o dichiarazione di inefficacia del presente contratto e di indizione di nuova gara o di affidamento dei lavori ad altro soggetto. L'Appaltatore, in caso di risoluzione e/o recesso e/o inefficacia del presente contratto, nulla potrà pretendere, anche in deroga all'art. 1671 del codice civile, dalla Regione a qualsiasi titolo - contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale - fatto salvo il compenso per le attività svolte sino al momento del ricevimento della comunicazione di risoluzione e/o recesso e/o inefficacia.

ART. 22 - RECESSO DAL CONTRATTO APPLICATIVO

1. La Regione può recedere dal contratto applicativo in qualunque tempo previo pagamento dell'eseguito ai sensi dell'art. 109 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 nonché formale comunicazione all'Appaltatore nelle modalità di cui all'art. 109 comma 3 del D.Lgs 50/2016. Si richiama integralmente quanto disposto all'art. 39 del C.S.A. [Recesso dal contratto applicativo].

2. Si richiamano le disposizioni dell'art. 109 commi 2 e 4 del D.Lgs 50/2016.

3. La Regione può trattenere le opere provvisoriale e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso si applica l'art. 109 comma 5 del D.Lgs 50/2016.

4 L'Appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i magazzini e i cantieri a disposizione della Regione nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

ART. 23 - AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO O DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Nelle ipotesi di cui al comma 1 dell' art. 110 D.lgs. n. 50/2016 il Committente interpella

progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare rispettivamente un nuovo accordo quadro e il/i relativo/i contratto/i applicativo/i per l'affidamento del completamento delle lavorazioni di cui al presente lotto alle medesime condizioni già proposte dall'originario Appaltatore dell'accordo quadro in sede di offerta.

2. Si richiama integralmente l'art. 41 [affidamento in caso fallimento o di risoluzione del contratto] del C.S.A.

ART. 24 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Così come stabilito dall' art. 40 del C.S.A. qualsiasi controversia relativa all'intervento di cui al presente accordo quadro inerente il Lotto 1, quale sia la sua natura tecnica, amministrativa, giuridica, che non si sia potuta risolvere ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e che comunque non si sia potuta definire in via amministrativa, sarà devoluta in via esclusiva al Tribunale di Torino.

ART. 25 - SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione

dell'accordo quadro nonché degli eventuali conseguenti contratti applicativi.

2. A carico esclusivo dell'Appaltatore restano, altresì, le tasse, le imposte e in genere qualsiasi onere, che direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro abbia a gravare sulle forniture e opere oggetto dell'intervento, anche qualora la tassa, l'imposta o l'onere sia intestato a nome della Regione o di altri.

3. Il contratto, avente per oggetto prestazioni soggette all'IVA, ricade nell'ambito dell'imposta di registrazione in misura fissa a norma degli artt.5 e 40 del D.P.R. 131/86. La registrazione è obbligatoria solo in caso d'uso.

4. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell'art. 5 comma 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 2.12.2016, le spese di pubblicazione del bando di gara di cui all'art. 3 comma 1 lett. b) del medesimo Decreto, (pubblicazione dell'estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e su due a maggiore diffusione locale), saranno rimborsate al Committente dall'Appaltatore entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

Le spese di pubblicazione del bando di gara

ammontano ad € 4.371.06 o.f.i.

ART. 26 - ELEZIONE DI DOMICILIO

1. Ai fini di tutte le comunicazioni, le parti eleggono domicilio:

La Regione in Torino - Piazza Castello 165;

PEC: tecnico.sicurezza@cert.regione.piemonte.it

L'Appaltatore in Nichelino (TO) - Via Calatafimi 25

PEC: mit@pec.mit.to.it

ART. 27 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. l'Appaltatore autorizza la Regione al trattamento dei dati personali in relazione agli adempimenti connessi e derivanti dal presente accordo, fermi restando tutti i diritti riconosciuti dall'art. 7 del citato D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

ART. 28 - DISPOSIZIONI DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2015-2017

1. In ottemperanza al "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015-2017" - Misura 8.1.7, l'Appaltatore si impegna a non concludere contratti di lavoro subordinato od autonomo e a non attribuire incarichi ad ex dipendenti regionali che hanno esercitato nei confronti dello stesso poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali

per conto della Regione Piemonte nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti medesimi.

ART. 29 - ALLEGATI E CALUSOLE APPROVATE PER ISCRITTO

1. E' allegata al presente Accordo quadro la garanzia di cui all'art. 11 [Garanzia definitiva].
2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 e 1342 C.C. l'Appaltatore approva espressamente gli artt. 2, 3, 4, 10,11, 12,13, 16, 21, 22, 24 e 25.

Letto confermato e sottoscritto.

Torino,.....

LA REGIONE.....

(Firma digitale)

L'APPALTATORE.....

(Firma digitale)

REP. N.....

REGIONE PIEMONTE

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

**LOTTO 3: MANUTENZIONE DI TIPO EDILE ED AFFINE
NONCHÈ INTERVENTI STRAORDINARI PER LA SICUREZZA E
L'INTEGRITÀ DEGLI IMMOBILI REGIONALI O COMUNQUE IN
USO ALLA REGIONE PIEMONTE SITI NELLE PROVINCE DI
ALESSANDRIA, ASTI, CUNEO E PARCO REGIONALE DI
STUPINIGI. CIG N. 6774890018.**

Importo lavori: € 2.437.948,80, oltre I.V.A.

Tra:

la REGIONE PIEMONTE (Cod. Fisc. 80087670016), con sede in Torino, Piazza Castello 165, rappresentata dal Direttore Regionale Risorse Finanziarie e Patrimonio Dott. Giovanni LEPRI nato a..... il.../.../.... domiciliato ai fini del presente atto presso la sede della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio in Torino, Piazza Castello 165, nella sua qualità di legale rappresentante,(in seguito la "Regione")

e

la Società EDITEL S.p.A., corrente in Nucetto (CN) - Via Campodello n. 1 - C.F., rappresentata dal Sig. nato a il, in qualità di dell'Impresa e domiciliato ai fini

del presente atto presso la sede dell'Impresa stessa (in seguito l'"Appaltatore")

PREMESSO CHE:

- con Determinazione dirigenziale n. 12 del 25.1.2016 del Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro si è provveduto ex art. 11 comma 2 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., all'individuazione dei contraenti degli accordi quadro, di durata triennale, ai quali affidare gli eventuali futuri contratti applicativi relativi agli interventi sopra specificati, corrispondenti ai tre lotti in cui è stato suddiviso l'appalto, siti nell'area di Torino e provincia (LOTTO 1), nonché nelle province di: Novara - Biella - Vercelli - V.C.O. (LOTTO 2) ed inoltre nelle province di: Alessandria - Asti - Cuneo - Parco Regionale di Stupinigi (LOTTO 3), mediante apposita procedura di gara ad evidenza pubblica ai sensi dell'art. 54 e 55 del D.Lgs 163/2006, secondo le modalità di cui all'art. 59, comma 4 del D.Lgs 163/2006, con un unico operatore diverso per ciascun lotto, da aggiudicare mediante il criterio del massimo ribasso sugli elenchi prezzi allegati ai Capitolati Speciale d'Appalto di ogni singolo

- lotto, ai sensi degli artt. 81 e 82, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.;
- approvato, per ciascun lotto, il Capitolato Speciale d'Appalto completo dei relativi allegati;
 - con Determinazione n. 378 del 29.07.2016, ad integrazione di quanto disposto con determinazione dirigenziale n. 12 del 25.1.2016 si è provveduto, ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., all'individuazione dei contraenti degli accordi quadro, di durata triennale, ai quali affidare gli eventuali futuri contratti applicativi relativi ai lavori, forniture, opere e prestazioni, necessarie per la manutenzione ordinaria e straordinaria di tipo edile ed affine nonché interventi straordinari per la sicurezza e l'integrità degli immobili regionali o comunque in uso alla Regione Piemonte, da aggiudicare mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.lgs n. 50/2016;
 - è stato riapprovato il Capitolato Speciale d'Appalto, adeguandolo alle disposizioni del D.lgs n. 50/2016;
 - per il Lotto 3 sono state presentate n. 15

offerte;

- il giorno 15.9.2017, in seduta pubblica, di cui al verbale reg. n. 26/16 del 15.9.2016 sono stati aperti i plichi ed è stata esaminata la documentazione presentata dai concorrenti;

- nella seduta pubblica del 8.6.2017, di cui al verbale n. 18/17 del 8.6.2017 si è proceduto all'apertura delle offerte economiche e l'Operatore Economico che ha presentato la migliore offerta è risultata la Società EDITEL S.p.A, la quale ha conseguito un punteggio complessivo pari a 97,60/100 (di cui punti 69,525/70 per l'offerta tecnica e 28,071/30 per la componente economica) e offrendo un ribasso percentuale del 39,30 ha determinato l'importo complessivo triennale in € 2.437.948,80 oltre I.V.A.;

- con Determinazione dirigenziale del Settore Contratti, Persone Giuridiche, Espropri ed Usi Civici (Direzione Affari Istituzionali e Avvocatura) n. 191 del 25.7.2017 si è proceduto all'aggiudicazione del presente Lotto 3 alla Società EDITEL S.p.A., corrente in Nucetto (CN) - Via Campodello n. 1, sulla base dell'offerta da questi presentata;

- in capo alla medesima è stata accertata la

sussistenza dei requisiti di legge previsti;

- la società EDITEL S.p.A., aggiudicataria del presente LOTTO, ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo Quadro.

Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue:

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - PREMESSE E ALLEGATI

1. Le Premesse, gli atti e i documenti richiamati dalle medesime e nella restante parte del presente atto formano parte integrante e sostanziale del presente accordo quadro.

ART. 2 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO RELATIVO AL LOTTO 3

1. L'accordo quadro ha per oggetto l'esecuzione della manutenzione ordinaria di tipo edile ed affine di cui agli all'art. 3 comma 1 lett. a) del D.P.R. n. 380/2011 e s.m.i. nonché gli interventi di manutenzione straordinaria di cui alla lett. b) del predetto articolo per la sicurezza e l'integrità degli immobili regionali o comunque in uso alla Regione Piemonte siti nelle province di Alessandria - Asti - Cuneo e Parco Regionale di

Stupinigi, così come risultanti dall'elenco allegato al Capitolato Speciale d'Appalto (All.1 del C.S.A.). Tale elenco di immobili non è esaustivo ed è suscettibile di variazioni, in quanto le peculiarità proprie delle attività svolte dall'Ente appaltatore possono richiedere nel corso dell'appalto l'acquisizione di nuovi locali/immobili o la dismissione di altri. Dette variazioni verranno comunicate all'Appaltatore in forma scritta dal Responsabile del Procedimento e verranno come aggiornamento dell'elenco originario.

2. Gli interventi da realizzare sono quelli previsti dagli artt. 4 [Descrizione sommaria delle opere], 5 [forma e dimensioni delle opere] e 6 [opere escluse] del C.S.A., che si richiamano integralmente, nonché secondo le prescrizioni indicate nella Documentazione tecnica ad esso allegata (All. 3 e 4 del C.S.A.).

3. In ordine alle categorie di lavorazioni dell'intervento in esame si richiama integralmente l'art. 3 [durata e ammontare dell'accordo quadro] del C.S.A.

ART. 3 - DISCIPLINA DELL'ACCORDO QUADRO E DEI SINGOLI CONTRATTI APPLICATIVI

1. Con il presente accordo quadro la Regione

affida all'Appaltatore che accetta, alle condizioni stabilite nel presente accordo in funzione del lotto aggiudicato e negli atti in esso richiamati e ad esso allegati, l'esecuzione degli interventi di cui al precedente articolo, che di volta in volta gli verranno richiesti, sulla base di appositi eventuali contratti applicativi.

2. La stipula del presente accordo quadro non vincola la Regione alla conclusione di contratti applicativi in relazione al presente lotto.

3. Il presente accordo quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le principali modalità di conclusione ed esecuzione, degli eventuali singoli contratti applicativi che saranno sottoscritti con scrittura privata.

4. Con riferimento al contenuto degli eventuali singoli contratti applicativi occorrerà indicare l'oggetto degli interventi da eseguire, la descrizione delle lavorazioni e delle eventuali forniture in opera, le categorie di lavoro, i luoghi interessati dagli interventi, l'importo presunto degli stessi con indicazione delle quote riferite alla sicurezza laddove previste, il cronoprogramma dei lavori operativo di ciascun

intervento, i termini utili per l'esecuzione degli stessi e le penalità, i massimali delle garanzie assicurative prestate per la stipula di ciascun contratto applicativo nonchè i documenti previsti in materia di sicurezza. Si richiamano altresì integralmente gli artt. 7,[condizioni dell'Accordo quadro e dei singoli contratti applicativi] 9 [Prescrizioni varie],10 [osservanza del capitolato generale] e 11 del C.S.A. [documenti che fanno parte dell'accordo quadro e dei singoli contratti applicativi].

5. L'Appaltatore, preso atto della natura del presente accordo quadro, si impegna a stipulare i relativi contratti applicativi, ove richiesti. Al momento della sottoscrizione degli stessi si obbliga a rispettare le condizioni presentate in sede di offerta e quelle di cui al presente accordo quadro e degli atti ad esso allegati.

ART. 4 - DURATA E AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO

1. La durata dell'accordo quadro avrà durata di 3 anni, decorrente dalla data di sottoscrizione dello stesso e comunque, al massimo, sino all'esaurimento dell'importo contrattuale.

2. Il suddetto termine di validità contrattuale viene stabilito indipendentemente dal fatto che

l'importo contrattuale complessivo preventivato, derivante dal ribasso offerto dall'Appaltatore per il presente lotto, non venga raggiunto con i singoli eventuali contratti applicativi e salvo invece che l'importo contrattuale complessivo, derivante dal ribasso offerto dall'Appaltatore per il presente lotto venga raggiunto in un termine inferiore.

3. L'importo complessivo dei lavori compresi nel presente accordo quadro, ammonta presumibilmente sino ad un massimo di € 2.281.348,80 oltre IVA, al netto del ribasso d'asta, oltre € 156.600,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA e così per complessivi € 2.437.948,80 oltre IVA.

4. In caso di mancato esaurimento dell'importo presuntivamente stimato alla scadenza dell'accordo quadro, il contraente dell'accordo quadro per il presente lotto non potrà vantare alcuna pretesa a riguardo.

5. Eccezionalmente, in caso di motivate esigenze, ed in ogni caso per una durata complessiva comunque inferiore o al massimo pari ai 4 anni massimi previsti dall'art. 54, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, la Regione si riserva, con apposito

provvedimento, ove ritenuto funzionale alla realizzazione dell'intervento e nei limiti preventivamente determinati necessari per concludere le prestazioni, di differire il termine dell'ultimo contratto applicativo e quindi dell'intero accordo quadro per il presente lotto.

6. Pertanto, qualora l'ultimo contratto applicativo preveda un termine finale eccedente la data di scadenza dell'accordo quadro per il presente lotto, tale scadenza dovrà intendersi differita per il tempo necessario all'esecuzione delle prestazioni richieste e nei tempi predeterminati senza che l'Appaltatore possa pretendere indennizzi o maggiori compensi a qualsiasi titolo.

PARTE SECONDA

ART. 5 - SICUREZZA

1. L'Appaltatore deposita presso la Regione il Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, redatto secondo le prescrizione di cui all'articolo 28 del medesimo Decreto.

2. Al fine di ottemperare all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., la Regione ha redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (D.U.V.R.I.) sottoscritto anche

dall'Appaltatore.

3. Allorché saranno stati individuati i lavori da eseguire, i relativi piani di sicurezza e coordinamento, quando necessari ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., saranno predisposti dalla Regione e redatti e consegnati comunque prima della consegna dei lavori.

4. Nei casi in cui il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 non preveda il Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.), l'Appaltatore dovrà predisporre e consegnare, comunque prima dell'inizio dei lavori, il Piano Sostitutivo di Sicurezza (P.S.S.), integrato con gli elementi del Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.), nel rispetto delle forme e contenuti previsti dal punto 3 dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

5. Tutti detti piani formeranno parte integrante dei contratti applicativi e saranno depositati agli atti della Regione e messi a disposizione, da parte dell'Appaltatore, per le verifiche ispettive di controllo nei cantieri alle Autorità competenti.

6. L'Appaltatore medesimo deve fornire tempestivamente al Direttore dei Lavori o al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, quando nominato, gli aggiornamenti alla

documentazione di cui sopra, ogni volta che mutino i processi lavorativi utilizzati. L'Ufficio di direzione lavori, anche per il tramite del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, se nominato, e l'Appaltatore, anche attraverso il proprio direttore di cantiere e/o il proprio rappresentante espressamente delegato, garantiscono la propria presenza sul luogo di esecuzione dei lavori al fine di controllare il rispetto di tutte le norme poste a tutela della sicurezza o di impartire le opportune disposizioni in caso di loro violazione.

7. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

ART. 6 - CONSEGNA DEI LAVORI

1. La consegna dei lavori sarà effettuata entro 45 (quarantacinque) giorni dalla stipulazione del singolo contratto applicativo.

2. La consegna dei lavori sarà altresì effettuata con le modalità di cui all'art. 25 del C.S.A. [consegna ed inizio dei lavori] che si intende integralmente richiamato.

ART. 7 - CONDOTTA DEI LAVORI, RAPPRESENTANTE

DELL'APPALTATORE E DIRETTORE TECNICO DEL CANTIERE

1. Per ciascun contratto applicativo, l'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente accordo quadro. Detto rappresentante può coincidere con il Direttore tecnico.

Il suddetto mandato deve essere conferito per atto pubblico e depositato presso la Regione che ne darà comunicazione al Direttore dei Lavori (D.L.).

L'Appaltatore è responsabile dell'operato del proprio rappresentante. Si richiama integralmente quanto stabilito all'art. 17 [rappresentante tecnico dell'appaltatore] del C.S.A.

2. Per tutta la durata dei lavori, l'Appaltatore anche attraverso il suo rappresentante deve garantire la presenza nel luogo in cui si eseguono gli stessi.

3. In presenza di gravi e giustificati motivi la Regione, previa motivata comunicazione, ha diritto di esigere dall'Appaltatore la sostituzione immediata del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità.

4. Il giorno stabilito per la consegna dei lavori l'Appaltatore deve indicare il soggetto cui viene affidata la direzione tecnica del cantiere.

5. L'Appaltatore è tenuto ad affidare la direzione tecnica del cantiere ad apposito personale, fornito almeno di diploma tecnico, iscritto all'albo professionale o alle proprie stabili dipendenze, il quale rilascerà dichiarazione scritta di accettazione dell'incarico con firma autenticata da notaio, anche in merito alle responsabilità per infortuni, essendo responsabile del rispetto della piena applicazione del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori da parte di tutte le imprese subappaltatrici impegnate nella esecuzione dei lavori.

6. Nel caso in cui l'intervento sia affidato ad un Raggruppamento temporaneo di imprese o ad un consorzio, l'incarico della direzione del cantiere deve essere attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti in cantiere. Tale delega deve indicare specificamente le attribuzioni del direttore anche in relazione a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere medesimo.

7. Previa motivata comunicazione all' Appaltatore, l'Regione o il D.L. hanno il diritto di chiedere la

sostituzione del direttore di cantiere per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

8. L'Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente eventuali modifiche del nominativo del direttore di cantiere.

9. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere ed ha l'obbligo di osservare e di fare osservare al proprio personale le norme di legge, i regolamenti nonché le prescrizioni e gli ordini ricevuti.

10. Il D.L. ha il diritto di ordinare l'allontanamento e la sostituzione del personale dell'Appaltatore a causa della loro imperizia, incapacità o negligenza. L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti e risponde nei confronti della Regione per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

ART. 8- CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DELL'ACCORDO

QUADRO

1. Le prestazioni dei contratti applicativi, ove richiesti dalla Regione, che deriveranno dal presente accordo quadro saranno svolte secondo tutte le condizioni, oneri, prezzi e modalità accettate tra le parti e contenute nel presente

accordo e nel C.S.A. e relativi allegati che le parti stesse come sopra costituite, dichiarano di ben conoscere e accettare come già confermato ed accettato con la presentazione dell'offerta in ordine alle condizioni dell'Appalto previste all'art. 7 [condizioni dell'accordo quadro e dei contratti applicativi] del C.S.A. nonché alla conoscenza delle condizioni contenute nel bando di gara e nel Documento complementare "Disciplinare di gara".

2. Durante l'esecuzione dei lavori, pertanto, l'Appaltatore non potrà eccepire né fare oggetto di riserve fatti, circostanze e/o condizioni che dipendano direttamente o indirettamente dalla mancata conoscenza di quanto previsto dal citato art. 7 del C.S.A. [condizioni dell'accordo quadro e dei contratti applicativi] e dal "Disciplinare di gara".

ART. 9 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO
DIPENDENTE, PREVIDENZA ED ASSISTENZA

1. Nell'esecuzione di ciascun contratto applicativo l'Appaltatore si obbliga ad applicare al personale impiegato nei lavori tutte le norme contenute nelle leggi e nei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori

nonché nel contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il tempo e nella località in cui si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto.

2. In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 105 del D.lgs n. 50/2016 impiegato nell'esecuzione del contratto, la Regione trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile; sull'importo netto progressivo dei lavori è applicata una ritenuta dello 0,50% come disposto all'art. 30 comma 5 del D.lgs. n. 50/2016 che si richiama. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione/collaudo provvisorio, previa

acquisizione del DURC.

3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute del personale di cui al comma precedente, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi 15 giorni secondo le modalità previste all'art. 30 comma 6 del D.lgs n. 50/2016.

In caso di crediti dell'Appaltatore insufficienti allo scopo la Regione procederà a incamerare la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 comma 2 del D.lgs n. 50/2016.

4. Per quanto non espressamente previsto si richiama il C.S.A. e la relativa normativa vigente.

ART. 10 - ONERI ED OBBLIGHI DELL'APPALTATORE
DURANTE L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI

1. Con riferimento agli oneri ed obblighi dell'Appaltatore si richiama integralmente l'art. 16 [oneri ed obblighi dell'appaltatore] del C.S.A.

2. La sorveglianza esercitata dalla Regione, dai suoi rappresentanti e dal D.L., non sollevano in alcun caso l'Appaltatore dalla integrale responsabilità di cui agli artt. 1667, 1668 e 1669 del codice civile in ordine alle opere eseguite, né potranno essere invocate per giustificare

imperfezioni di qualsiasi natura che si venissero a riscontrare nei materiali o nei lavori o per negare la responsabilità dell'Appaltatore verso la Regione e verso i terzi.

3. È, inoltre, a carico dell'Appaltatore la più ampia ed esclusiva responsabilità - con totale esonero della Committente e del personale preposto alla direzione tecnico-amministrativa dei lavori da ogni e qualsiasi azione - per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento derivare alle persone ed alle cose durante l'esecuzione dei lavori affidati con i singoli contratti applicativi.

ART. 11 - GARANZIA DEFINITIVA

1. Con la sottoscrizione del presente Accordo quadro l'Appaltatore ha presentato (All. n.1), in conformità all'art. 103 del D.Lgs 50/2016 ed agli schemi polizza tipo definiti dalla normativa in essere, la garanzia definitiva a garanzia della perfetta e integrale esecuzione del presente accordo quadro e dell'osservanza di tutte le norme generali in esso richiamate, in misura pari a €..... rilasciata da.....in data.....

2.La cauzione costituisce altresì garanzia

dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal presente accordo quadro relativo al presente lotto, compreso l'obbligo di stipulare i successivi eventuali contratti applicativi che la Regione determinerà eventualmente a contrarre e la regolare esecuzione dei medesimi nonché del risarcimento di danni derivato dall'inadempimento delle obbligazioni stesse comprensivo del rimborso delle somme che la Regione avesse eventualmente pagato in più durante l'appalto in confronto del credito dell'Appaltatore, risultante dalla liquidazione finale, salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

3. La Regione ha il diritto di valersi di propria autorità della cauzione per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto all'Appaltatore dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori presenti in cantiere.

4. La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento

dell'esecuzione dell'intero accordo quadro relativo al presente lotto con riferimento ai singoli contratti applicativi eventualmente stipulati secondo le condizioni e nella misura richieste dall'art. 103 comma 5 del D.Lgs 50/2016.

5. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito dell'intero accordo quadro relativo al presente lotto, permane, ai sensi della predetta norma, sino alla data di emissione del certificato di collaudo dell'ultimo contratto applicativo stipulato.

6. Attesa la possibilità che nel corso della durata del presente accordo quadro relativo al presente lotto non siano affidati integralmente i lavori per l'intero importo complessivo presunto, l'eventuale ammontare residuo del deposito cauzionale definitivo superiore al 20% sarà comunque svincolato alla data di emissione del certificato di collaudo dell'ultimo contratto applicativo stipulato.

7. Qualora a seguito dell'accordo quadro del presente lotto non venga affidato alcun contratto applicativo il deposito cauzionale definitivo sarà svincolato alla scadenza del termine finale presunto dell'accordo quadro del presente lotto. In

tal ultimo caso, a titolo di risarcimento forfettario, al contraente dell'accordo quadro sarà rimborsato il solo costo sostenuto e comprovato per il mantenimento in corso di validità del deposito cauzionale medesimo.

8. Ai sensi dell'art. 103 comma 1 del D.Lgs 50/2016, la Regione può richiedere all'Appaltatore l'integrazione della cauzione ogniqualvolta questa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

9. La garanzia cessa di aver effetto alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio dell'ultimo contratto applicativo stipulato.

10. La garanzia deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e l'operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Regione nonché deve altresì prevedere la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al 2° comma dell'art. 1957 c.c. Le franchigie e gli scoperti saranno a carico dell'Appaltatore.

11. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si richiama quanto stabilito

all'art. 12.1.2. [garanzia definitiva] e 12.1.3. [Riduzione delle garanzie] del C.S.A.

ART. 12 - ASSICURAZIONI

1. Per ciascun contratto applicativo conseguente all'accordo quadro del presente lotto, l'Appaltatore è obbligato a stipulare:

- una polizza assicurazione a norma dell'art. 103 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 a copertura dei danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

2. La somma assicurata, da stipularsi a nome dell'Appaltatore con primaria compagnia di assicurazioni, dovrà corrispondere all'importo contrattuale pari ad € 2.437.948,80.

3. La durata e l'efficacia della polizza si estenderà dalla data di effettivo inizio delle attività oggetto del singolo contratto applicativo sino alla data di emissione del Certificato di collaudo finale provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione lavori.

4. Tale polizza, da stipularsi con primaria compagnia di assicurazioni, dovrà comprendere anche

tutti i soggetti che a qualsiasi titolo partecipino o presenzino ai lavori e alle attività di cantiere indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Appaltatore e dovrà prevedere un massimale pari al 5% dell'importo del singolo contratto applicativo e con un minimo di € 500.000,00.

5. La polizza di cui ai precedenti commi deve essere estesa alla colpa grave all'Appaltatore, deve portare la dichiarazione di vincolo a favore del Committente e deve essere esibita al Committente almeno 10 gg. prima della consegna dei lavori.

Dovrà altresì essere conforme ai contenuti di schema polizza tipo definiti dalla normativa in essere e in caso omissivo e ritardato pagamento le franchigie e gli scoperti saranno a carico dell'Appaltatore.

6. Si richiamano integralmente le disposizioni dell'art. 12.2 [coperture assicurative] del C.S.A.

ART. 13 - ANTICIPAZIONE, PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO - TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

1. Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.lgs. 50/2016 l'anticipazione del 20% è prevista sull'importo dei singoli contratti applicativi.

2. Il pagamento del corrispettivo del contratto

applicativo sarà effettuato secondo le modalità, alle condizioni e nei termini previsti dal C.S.A. che si intende integralmente richiamato, in particolare dagli artt. 14 [Anticipazione] 18 [obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari], 19 [Cessione dei crediti], 33 [pagamenti in acconto] e 35 [Verifiche, collaudo, garanzie e saldo].

3. L'Appaltatore nei contratti applicativi assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia") e s.m.i.

4. Per ciascun contratto applicativo, deve comunicare alla Regione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1 della legge 136/2010 s.m.i., entro sette giorni dalla loro accensione o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

I pagamenti saranno effettuati sul c/c..... dedicato anche in via non esclusiva alle commesse

pubbliche, nelle mani
di....., persona/e
delegata/e a operare ed a riscuotere, ricevere e
quietanzare le somme ricevute in acconto e/o a
saldo su tale conto.

5. In caso di successive variazioni, le generalità
e il codice fiscale delle nuove persone delegate,
così come le generalità di quelle cessate dalla
delega l'Appaltatore deve comunicarle entro sette
giorni da quello in cui la variazione è
intervenuta. In difetto delle indicazioni di cui
sopra nessuna responsabilità può attribuirsi alla
Regione per pagamenti a persone non autorizzate
dall' Appaltatore a riscuotere.

Tutte le comunicazioni previste nel presente comma
sono fatte mediante dichiarazione sostituiva
dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

La Regione non può eseguire alcun pagamento in
pendenza della comunicazione dei dati di cui sopra.
Di conseguenza, i termini di pagamento s'intendono
sospesi.

6. La Regione risolve il contratto in presenza
anche di una sola transazione eseguita senza
avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero

altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto stabilito nell'art. 3, comma 9 bis, della Legge 136/2010 e s.m.i.

7. L'Appaltatore deve trasmettere alla Regione, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente contratto, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, ivi compreso quello di comunicare i dati di cui al comma 2, con le modalità e nei tempi ivi previsti.

8. L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla Regione e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Regione o l'Regione concedente.

ART. 14 - CESSIONE DEL CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

1. Si richiama integralmente quanto stabilito

dall'art. 106 comma 13 del D. Lgs 50/16 e dall'art. 19 del C.S.A. [cessione dei crediti].

2. In caso di cessione del corrispettivo successiva alla stipula del contratto applicativo, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute nonché la clausola di cui al successivo comma 3 del presente articolo.

3. In attuazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari delle commesse pubbliche previsti all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia") e s.m.i., l'atto di cessione deve prevedere apposita clausola nella quale il cessionario dovrà indicare gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, alla riscossione, dalla Committente, dei crediti ceduti, unitamente alle generalità ed al codice fiscale della persona o delle persone delegate ad operare su di esso; parimenti il cedente dovrà indicare gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, alla riscossione, dal cessionario, dei crediti ceduti, unitamente alle generalità ed

al codice fiscale della persona o delle persone delegate ad operare su di esso. Su tale conto il cessionario anticiperà i pagamenti al cedente, indicando obbligatoriamente i codici CIG/CUP dell'intervento.

ART. 15 - TERMINI DI ESECUZIONE DEI LAVORI -
SOSPENSIONI, RIPRESE E PROROGHE

1. In ciascun contratto applicativo conseguente all'accordo quadro del presente lotto saranno stabiliti i termini di ultimazione dell'esecuzione dei lavori.

2. Dell'avvenuta esecuzione degli interventi disposti con ciascun contratto applicativo si darà atto, ai sensi dell'art. 199 del D.P.R. n. 207/2010, mediante apposito certificato attestante i necessari accertamenti in contraddittorio con l'Appaltatore, incluso il verbale di constatazione sullo stato dei lavori di ciascun contratto applicativo.

3. La mancata osservanza del suddetto termine finale comporterà l'applicazione delle penali.

Si richiama integralmente quanto stabilito all'art. 27 [termine per l'esecuzione]del C.S.A.

4. Con riferimento alle sospensioni, le riprese e le proroghe per ciascun contratto applicativo

conseguente al presente accordo quadro si richiama l'art. 28 del C.S.A. [sospensione, riprese dei lavori e proroghe].

ART. 16 - PENALI PER IL RITARDO

1. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine di ultimazione dei lavori previsti nei singoli contratti applicativi nonché nei casi di cui all'art. 30 del C.S.A. [Penali per il ritardo] che si richiama integralmente, salvo il caso di ritardo ad esso non imputabile, l'appaltatore deve rimborsare alla Committente le relative spese di assistenza e di direzione lavori e sottostare ad una penale giornaliera pari allo 0,3 per mille (zero virgola tre per mille) dell'importo del relativo contratto applicativo.

2. Qualora l'ammontare complessivo delle penali, applicate nel corso dell'esecuzione del singolo contratto applicativo, superi il 10% del corrispettivo contrattualizzato per il singolo contratto, il Responsabile Unico del Procedimento promuoverà le procedure di risoluzione del relativo contratto applicativo e la Regione potrà procedere alla risoluzione dell'Accordo Quadro stesso.

3. L'applicazione della penale non limita

l'obbligo dell'Appaltatore di provvedere all'integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore all'importo della penale stessa.

4. L'ammontare delle spese di assistenza di direzione lavori sarà dedotto dal conto finale; le penali intermedie verranno dedotte in occasione dello Stato di Avanzamento Lavori successivo.

ART. 17 - SUBAPPALTO

1. Si richiama integralmente quanto stabilito all'art 105 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nonché le disposizioni in materia di subappalto contenute nel C.S.A. ed in particolare gli artt. 15.2 [Subappalti e cottimi] e 15.3 [Intestazioni fiduciarie].

PARTE TERZA

ART. 18 - CONTABILITÀ DEI LAVORI

1. I lavori previsti nell'accordo quadro relativo al presente lotto sono contabilizzati a misura con riferimento all'elenco prezzi posto a base di gara. Tale elenco è costituito dal prezzario regionale Edizione 2016.

2. Per eventuali voci di prezzo mancanti nella suddetta tariffa si procederà ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.P.R. n. 207/2010. Per le modalità di

misurazione si richiama la normativa vigente nonché gli artt. 20 [Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori a misura e delle somministrazioni per opere in economia] e 31 [norme di misurazione e valutazione] del C.S.A. che si intendono integralmente richiamati.

3. Le spese di misurazione per detti lavori sono a carico dell'Appaltatore.

ART. 19 - MODIFICHE E VARIAZIONI DEI SINGOLI CONTRATTI APPLICATIVI

1. Fermo restando l'importo massimo del presente accordo quadro di cui al precedente art. 4 sono ammesse eventuali modifiche e variazioni dei singoli contratti applicativi conseguenti all'accordo quadro del presente lotto, nelle fattispecie previste all'art. 106 del D.lgs n. 50/2016.

2. Nessuna variazione può essere introdotta in relazione a ciascun contratto applicativo conseguente all'accordo quadro del presente lotto se non previamente autorizzata dal RUP ai sensi dell'art. 106 comma 1 del D.lgs n. 50/2016 e approvata dalla Regione.

3. In caso di inadempienza è prevista la rimessa in pristino, a carico dell'Appaltatore, dei lavori e

delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del direttore dei lavori, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

4. Sono ammesse variazioni in corso d'opera ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016, e le modifiche ai sensi del medesimo articolo comma 1 lett. e) tra le quali si richiama quanto disposto all'art. 149,2 del D.lgs n. 50/2016.

5. Qualora in corso di esecuzione l'importo delle variazioni, in aumento o in diminuzione, rientri nel limite del quinto dell'importo del singolo contratto applicativo, l'appaltatore esegue le prestazioni alle stesse condizioni previste nel contratto originario senza poter procedere alla risoluzione del contratto.

6. Le modifiche e le variazioni del contratto in corso di esecuzione sono ammesse purchè non sostanziali ai sensi dell'art. 106 comma 4 del D.lgs n. 50/2016.

8. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto applicativo originario conseguente all'accordo quadro del presente lotto,

aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'Appaltatore.

ART. 20 - CONTO FINALE DEI LAVORI, VERIFICHE, COLLAUDO E REGOLARE ESECUZIONE

1. Si richiama integralmente quanto stabilito all'art. 102 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nonché gli artt. 27 [Termine per l'esecuzione], 34 [Conto finale], 35 [Verifiche, Collaudo, Garanzie e saldo] e 36 [Manutenzione delle opere sino al collaudo] del C.S.A.

2. L'Appaltatore, a propria cura e spesa, mette a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti. Rimane a cura dell'Appaltatore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche.

ART. 21 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO APPLICATIVO

1. La Regione procederà alla risoluzione del contratto derivante dall'accordo quadro relativo al presente lotto:

a) qualora ricorrano una o più condizioni di cui

- all'art. 108 comma 1 del D.lgs n. 50/2016;
- b) nelle ipotesi di cui all'art. 108 comma 2 del D.lgs n. 50/2016;
- c) nei casi di cui all'art. 108 comma 3 del D.lgs n. 50/2016;
- d) quando risulti accertato il mancato rispetto della disciplina del subappalto (art. 15.2 del C.S.A.- subappalti e cottimi) nonché in caso di subappalto non autorizzato;
- e) qualora l'ammontare complessivo delle penali, applicate nel corso dell'esecuzione del singolo contratto applicativo, superi il 10% del corrispettivo contrattualizzato per il singolo contratto, con le conseguenze sull'accordo quadro del presente lotto di cui all'art. 30 del C.S.A. [penale per il ritardo];
- f) in caso di gravi o ripetute violazioni dei piani della sicurezza specificati all'art. 5 del presente accordo da parte dell'Appaltatore o del subappaltatore;
- g) in caso di cessione in tutto o in parte del Contratto;
- h) nel caso stabilito all'art. 3, comma 9-bis della L. 13.8.2010, n. 136 e s.m.i. ("Piano

straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia") così come puntualmente disciplinato all'art. 13 del presente accordo quadro.

2. La risoluzione di un solo contratto applicativo in conseguenza dell'accordo quadro del presente lotto determinerà la risoluzione dell'intero accordo quadro e l'applicazione dell'art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016.

3. In caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento di quanto previsto all'art. 108 comma 5 del D.lgs n. 50/2016.

4. Il RUP darà corso alle disposizioni al Direttore lavori e all'organo di collaudo, ove nominato, di cui agli l'art. 108 commi 6 e 7 del D.lgs n. 50/2016.

5. Nei casi di risoluzione del contratto dichiarata dalla Regione, l'Appaltatore deve provvedere ai sensi dell'art. 108 comma 9 del D.lgs n. 50/2016. Nei casi di risoluzione di cui al comma 1 lett. b) e c) del presente articolo, in sede di liquidazione finale riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore e determinato anche in relazione alla maggior spesa sostenuta per

affidare ad altra impresa i lavori ove la Regione non si sia avvalsa della facoltà prevista all'art. 110 comma 1 del D.lgs n. 50/2016.

6. L'Appaltatore riconosce e dichiara di essere perfettamente consapevole che in seguito ad eventuali pronunce, anche di carattere interinale, del Tribunale Amministrativo Regionale o pronunce del Consiglio di Stato, qualora sia interposto appello, la Regione potrà adottare i provvedimenti conseguenti, ivi compresi quelli di revoca e/o annullamento della determinazione di affidamento di cui alle premesse con conseguente facoltà di risoluzione e/o recesso e/o dichiarazione di inefficacia del presente contratto e di indizione di nuova gara o di affidamento dei lavori ad altro soggetto. L'Appaltatore, in caso di risoluzione e/o recesso e/o inefficacia del presente contratto, nulla potrà pretendere, anche in deroga all'art. 1671 del codice civile, dalla Regione a qualsiasi titolo - contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale - fatto salvo il compenso per le attività svolte sino al momento del ricevimento della comunicazione di risoluzione e/o recesso e/o inefficacia.

ART. 22 - RECESSO DAL CONTRATTO APPLICATIVO

1. La Regione può recedere dal contratto applicativo in qualunque tempo previo pagamento dell'eseguito ai sensi dell'art. 109 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 nonché formale comunicazione all'Appaltatore nelle modalità di cui all'art. 109 comma 3 del D.Lgs 50/2016. Si richiama integralmente quanto disposto all'art. 39 del C.S.A. [Recesso dal contratto applicativo].

2. Si richiamano le disposizioni dell'art. 109 commi 2 e 4 del D.Lgs 50/2016.

3. La Regione può trattenere le opere provvisoriale e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso si applica l'art. 109 comma 5 del D.Lgs 50/2016.

4 L'Appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i magazzini e i cantieri a disposizione della Regione nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

ART. 23 - AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO O DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Nelle ipotesi di cui al comma 1 dell' art. 110 D.lgs. n. 50/2016 il Committente interpella

progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare rispettivamente un nuovo accordo quadro e il/i relativo/i contratto/i applicativo/i per l'affidamento del completamento delle lavorazioni di cui al presente lotto alle medesime condizioni già proposte dall'originario Appaltatore dell'accordo quadro in sede di offerta.

2. Si richiama integralmente l'art. 41 [affidamento in caso fallimento o di risoluzione del contratto] del C.S.A.

ART. 24 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Così come stabilito dall' art. 40 del C.S.A. qualsiasi controversia relativa all'intervento di cui al presente accordo quadro inerente il Lotto 1, quale sia la sua natura tecnica, amministrativa, giuridica, che non si sia potuta risolvere ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e che comunque non si sia potuta definire in via amministrativa, sarà devoluta in via esclusiva al Tribunale di Torino.

ART. 25 - SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione

dell'accordo quadro nonché degli eventuali conseguenti contratti applicativi.

2. A carico esclusivo dell'Appaltatore restano, altresì, le tasse, le imposte e in genere qualsiasi onere, che direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro abbia a gravare sulle forniture e opere oggetto dell'intervento, anche qualora la tassa, l'imposta o l'onere sia intestato a nome della Regione o di altri.

3. Il contratto, avente per oggetto prestazioni soggette all'IVA, ricade nell'ambito dell'imposta di registrazione in misura fissa a norma degli artt.5 e 40 del D.P.R. 131/86. La registrazione è obbligatoria solo in caso d'uso.

4. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell'art. 5 comma 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 2.12.2016, le spese di pubblicazione del bando di gara di cui all'art. 3 comma 1 lett. b) del medesimo Decreto, (pubblicazione dell'estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e su due a maggiore diffusione locale), saranno rimborsate al Committente dall'Appaltatore entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

Le spese di pubblicazione del bando di gara

ammontano ad € 4.371.06 o.f.i.

ART. 26 - ELEZIONE DI DOMICILIO

1. Ai fini di tutte le comunicazioni, le parti eleggono domicilio:

La Regione in Torino - Piazza Castello 165;

PEC: tecnico.sicurezza@cert.regione.piemonte.it

L'Appaltatore in Nucetto (CN) - Via Campodello n. 1

PEC: peceditel2@legalmail.it

ART. 27 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. l'Appaltatore autorizza la Regione al trattamento dei dati personali in relazione agli adempimenti connessi e derivanti dal presente accordo, fermi restando tutti i diritti riconosciuti dall'art. 7 del citato D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

ART. 28 - DISPOSIZIONI DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2015-2017

1. In ottemperanza al "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015-2017" - Misura 8.1.7, l'Appaltatore si impegna a non concludere contratti di lavoro subordinato od autonomo e a non attribuire incarichi ad ex dipendenti regionali che hanno esercitato nei confronti dello stesso poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali

per conto della Regione Piemonte nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti medesimi.

ART. 29 - ALLEGATI E CALUSOLE APPROVATE PER ISCRITTO

1. E' allegata al presente Accordo quadro la garanzia di cui all'art. 11 [Garanzia definitiva].
2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 e 1342 C.C. l'Appaltatore approva espressamente gli artt. 2, 3, 4, 10,11, 12,13, 16, 21, 22, 24 e 25.

Letto confermato e sottoscritto.

Torino,.....

LA REGIONE.....

(Firma digitale)

L'APPALTATORE.....

(Firma digitale)